**linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD)**

**( Art. 9 comma 1, lettera g) del Reg. 3/2013)**

**Approvato con Delibera di Consiglio n. 115 del 09-04-2014**

**Consiglio dell’Ordine Nazionale  
dei Dottori Agronomi e   
dei Dottori Forestali**

**Via Po, 22**

**00198 ROMA**

**00198 Roma**

**www.conaf.it**

**protocollo@conafpec.it**

**serviziosegreteria@conaf.it**

**Premessa**

In attuazione di quanto previsto**:**

* dal *Regolamento n. 3/2013 per la formazione professionale continua* approvato con Delibera di Consiglio n. 308 del 23 10 2013;
* dai Criteri di accreditamento di cui all'art. 6 comma 3 del Reg. 3/2013, approvati con Delibera di Consiglio n. 397 del 20/12/2013;
* dalla definizione dei Costi Standard delle attività di Formazione, approvate con Delibera di Consiglio n. 113 del 9/04/2014;
* dalle Linee Guida per l'applicazione del regolamento per la Formazione Professionale Continua, approvate con Delibera di Consiglio n. 114 del 9/04/2014;

**ha approvato le seguenti Linee Guida per il riconoscimento delle Attività Formative a distanza (FAD).**

**Articolo 1**

Oggetto

1. Le presenti linee guida disciplinano quanto previsto nel regolamento per la Formazione Continua relativamente alla formazione a distanza (FAD).
2. Sono pertanto oggetto di disciplina delle presenti linee guida:
3. Le diverse modalità di erogazione della FAD;
4. I livelli qualitativi richiesti per le modalità di erogazione della FAD;
5. Le modalità di verifica della partecipazione.

**Articolo 2**

Definizioni

1. Per **FAD** s’intende: un progetto formativo che si caratterizza per la presenza in luoghi diversi di docente e discente. Esistono diverse tipologie di FAD, a seconda se vi è o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell’insegnamento e quello dell’apprendimento. Essa si può attuare:

1a) Attraverso la **Videoconferenza, in** un’aula virtuale che prevede la coopresenza di allievi, docenti e tutor che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione, o in con allievi e tutor presenti in un'aula che interagiscono con il docente a distanza. Modalità sincrona.

2a) L’**E-learning** , invece, è una modalità asincrona di apprendimento, nella quale il processo formativo si sviluppa attraverso una piattaforma informatica e i contatti tra docente e discente avvengono per lo più in modo indiretto attraverso la piattaforma stessa, posta elettronica, chat etc.

**Articolo 3**

della Ulteriori figure professionali per la gestione delle FAD

1. Oltre alle figure previste dai Criteri di Accreditamento, è prevista anche la disponibilità di un team tecnico

Che gestisce l’assistenza tecnica, hardware e software rendendosi disponibile ai discenti via telefono, chat, forum, email.

**Articolo 4**

Caratteristiche della FAD

1. La FAD è uno strumento necessario per coloro che lavorano in quanto permette un elevato grado di flessibilità e personalizzazione del processo formativo, che consente di scegliere liberamente i contenuti e i tempi dello studio, ottimizzando così i tempi e consentendo di gestire comodamente il tempo a disposizione tra lavoro e studio.

**5**

**Articolo 5**

Valutazione dell’apprendimento nel caso di riconoscimento di un titolo

1. Per essere sicuri che il discente abbia assimilato bene e compreso i contenuti del corso, il percorso formativo dovrà prevedere almeno i seguenti passaggi:

- all’inizio del corso dovranno essere esposte le finalità del progetto, i risultati che si vogliono raggiungere, il programma del corso, nonché una descrizione tecnica della piattaforma utilizzata (ove sia presente) e degli strumenti tecnologici che verranno utilizzati.

- durante il corso, verifiche intermedie per valutare lo stato di apprendimento, da inserire alla fine di ogni modulo didattico,per verificare eventuali lacune e rimodellare se del caso il percorso formativo. Si può procedere al modulo successivo solo dopo aver superato il test relativo al modulo precedente.

- al termine del corso verifica/test finale per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I crediti formativi verranno rilasciati solo dopo il superamento del test finale.

**Articolo 7**

Tracciabilità delle attività FAD

1. L’attività in FAD deve prevedere la possibilità di tracciare tutto il percorso formativo: devono essere registrati i tempi di fruizione, i risultati dei test (iniziali, intermedi e finali), e tale onere è a carico del soggetto erogatore che mette a disposizione tali dati al discente e all'Ordine di appartenenza.
2. L’Ente erogatore, alla fine dell’attività svolta, deve conservare un fascicolo del discente con:

* data inizio e fine del corso;
* ore effettivamente impiegate nell’attività formativa dal discente;
* risultati ottenuti nei test iniziali, intermedi e finali;
* eventuali problematiche riscontrate nel percorso formativo.

**Articolo 8**

Materiale didattico

Documentazione di elevata qualità, redatta per finalità di istruzione e formazione. Tale materiale deve seguire la progressione logica dell’apprendimento e, in generale, dovrebbe porre la persona che lo utilizza in condizione di comprendere l’argomento.

Il materiale didattico deve inoltre dimostrare la competenza specifica dell’autore e presentare i seguenti requisiti minimi in termini di contenuti:

• sommario;

• presentazione ed obiettivi di apprendimento;

• guida allo studio (compresi schemi ed altre spiegazioni);

• indice degli argomenti;

• allegati (dispense delle lezioni, casi pratici, ecc.);

• glossario/definizioni dei termini chiave;

• domande per la verifica dell’apprendimento;

• esercitazioni.

Devono inoltre essere fornite le soluzioni per ciascun allegato, per le domande per la verifica dell’apprendimento e per le esercitazioni. Tali soluzioni devono includere la risposta esatta e fornire una spiegazione logica delle ragioni per cui: 1) quella risposta è corretta; 2) le altre risposte sono sbagliate.

Tutti i materiali didattici devono essere coordinati e coerenti, e rispecchiare un progetto ben pianificato dall’inizio alla fine. Tutti i materiali didattici devono essere stati redatti per scopi didattici, e ciò deve essere percepibile in maniera chiara ed evidente.

**Articolo 9**

Valutazione dei partecipanti sulla qualità del servizio FAD

1. Al termine del Corso i partecipanti dovranno compilare un questionario nel quale dovrà essere espresso un giudizio sulla qualità del Corso.

**Articolo 10**

Assistenza

1. Le peculiarità della formazione a distanza che lascia un alto grado di indipendenza e autogestione al discente non possono prescindere da un costante livello di assistenza garantito ai discenti.
2. Sia il tutor che il team tecnico devono essere disponibili secondo orari stabiliti all’inizio del corso, e devono rispondere alle richieste dei discenti tempestivamente.

**Articolo 11**

**Aggiornamento dei programmi e dei contenuti dei corsi**

Il contenuto di ciascun corso di formazione dovrà essere aggiornato in maniera regolare. I corsi devono essere revisionati tempestivamente a seguito di modifiche nelle leggi, nella prassi, nelle interpretazioni autentiche e nelle interpretazioni dottrinali, ecc..

I corsi che vertono su argomenti che sono soggetti a frequenti cambiamenti devono essere rivisti da uno specialista della materia almeno una volta all’anno, per verificare l’effettivo aggiornamento del contenuto; per tali corsi la validità dell’accreditamento è al massimo annuale, sempre che la materia oggetto del corso non venga modificata prima del decorrere di un anno, e viene definita dal CONAF al momento dell’accreditamento.

Tutti gli altri corsi, che vertono su materie che non sono soggette a rapidi cambiamenti, devono essere rivisti ogni volta che un aggiornamento si renda necessario; per tali corsi la validità dell’accreditamento è non inferiore a due anni dalla data di prima pubblicazione, e viene definita dal CONAF al momento dell’accreditamento.

Firmato

Il Coordinatore del Dipartimento Attuazione IL PRESIDENTE

Riforma della Professione

Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo Andrea Sisti, Dottore Agronomo